



COMUNE DI SANGINETTO

PROVINCIA DI COSENZA

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.7 REG. DEL. DATA 30.04.2024	DETERMINAZIONE, APPROVAZIONE E VALIDAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO DEL SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE DEI RIFIUTI PER L'ANNO 2024-2025
----------------------------------	--

L'ANNO DUEMILAVENTIQUATTRO, IL GIORNO 30 DEL MESE DI APRILE ALLE ORE 17:25 NELLA SALA DELLE ADUNANZE DEL COMUNE DI SANGINETTO, SITA NELL'EDIFICIO DELL'EX SCUOLA MEDIA DI SANGINETTO CENTRO - TERZO PIANO.

ALLA PRIMA CONVOCAZIONE IN SESSIONE STRAORDINARIA - PROT. N. 2376/2024, CHE È STATA PARTECIPATA AI SIGNORI CONSIGLIERI A NORMA DI LEGGE.

ALL'APPELLO NOMINALE RISULTANO PRESENTI:

1	MICHELE	GUARDIA	SINDACO - PRESIDENTE
2	MARIA ROSA	MIDAGLIA	CONSIGLIERE
3	ARMANDO	GROSSO	CONSIGLIERE
4	TERESA	GENNARI	CONSIGLIERE
5	MICHELE	PALERMO	CONSIGLIERE
6	ILIO	GROSSO	CONSIGLIERE
7	ROSALBA	PALERMO	CONSIGLIERE

RISULTANO ASSENTI I SIGG.

1	FRANCESCO CARMELO	TERRANOVA	CONSIGLIERE
2	MARCO	CORRADO	CONSIGLIERE
3	FRANCESCO	CATALDO	CONSIGLIERE
4	FRANCESCO	RENDA	CONSIGLIERE (G)

ASSEGNATI N. 11	IN CARICA N. 11
PRESENTI N. 7	ASSENTI N. 4

LA SEDUTA È PUBBLICA

Assume la presidenza il Sindaco avv. Michele Guardia.

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale dott. Lorenzo Gagliardi.

Il Sindaco introduce la proposta n. 2 all'ODG prot. n. 2376/2024, ringraziando le presenti responsabili dei Settori Tecnico e Finanziario,

rispettivamente ing. Giuliana Cangelosi e dott.ssa Romina De Luca, per la partecipazione ai lavori dell'assemblea.

Interviene l'ing. Cangelosi – Responsabile del Settore Tecnico – che illustra la proposta indicando che attualmente l'autorità d'ambito regionale – ARRICAL – non si occupa direttamente del servizio raccolta e pertanto è necessario proseguire con l'autonoma definizione del Piano economico finanziario (PEF), il quale è stato redatto sulla base dei dati comunicati dal gestore del servizio in carica. Vengono elencate una serie di voci rappresentanti costo fisso per il servizio di raccolta e smaltimento e in generale per l'igiene, passando poi all'elencazione dei costi variabili sulla scorta dei tool di calcolo predeterminati, facendo nel complesso segnare un leggero aumento per l'anno 2025.

Il Consigliere Grosso A. domanda cosa si intende per spazzamento delle strade.

L'ing. Cangelosi risponde che si tratta di servizio che viene svolto in economia dall'ente tramite gli operatori comunali.

La Consigliere Palermo R. evidenzia che tecnicamente gli uffici comunali hanno fatto il massimo per evitare rincari, sottolineando come sia necessario prestare maggiore attenzione laddove alcune parti della relazione del gestore in carica risultino carenti.

L'ing. Cangelosi replica che le carenze sono state notate e che sono state rafforzate sul punto le motivazioni per la futura procedura di gara del servizio sulla base dello schema fornito da ARERA. Il mantenimento è stato necessario per stare in linea con gli standard previsti per il 2025.

La Consigliere Palermo R. chiede cosa si intenda per bonifiche su strade urbane ed extraurbane, oltre a quelle speciali.

L'ing. Cangelosi dice che il vecchio capitolato del servizio oggi in corso prevede bonifiche da parte del gestore in caso di abbandono rifiuti quale servizio extra rispetto al corrispettivo di appalto, nel nuovo capitolato si è cercato di eliminare situazioni simili che vanno oltre l'oggetto della gara poiché tutto ciò incide sulla percentuale di raccolta differenziata ed ha un costo per il Comune.

Il Sindaco sottolinea che gli operai comunali fanno un grande sforzo per raccogliere rifiuti abbandonati evitando bonifiche e relativi costi extra, restano alcune problematiche sul punto nei mesi da maggio a luglio mentre in agosto nel 2023 si è registrata una percentuale del 71% nella raccolta differenziata.

L'ing. Cangelosi, ritornando sul PEF, evidenzia che si registrano in generale costi di smaltimento più elevati per i comuni pur restando il Comune di Sangineto in equilibrio sui costi proprio per la buona percentuale di differenziata; ad oggi sullo smaltimento inoltre pesano le decisioni prese da ARRICAL sui siti di smaltimento e sui costi complessivi calcolati sulle medie provinciali calabresi.

Il Sindaco, in conclusione, ringrazia l'ing. Giuliana Cangelosi e la dott.ssa Romina De Luca in qualità di responsabili dei settori, per gli sforzi profusi per mantenere i costi evitando rincari.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione avente ad oggetto: "DETERMINAZIONE, APPROVAZIONE E VALIDAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO DEL SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE DEI RIFIUTI PER L'ANNO 2024-2025" che viene allegata al presente verbale per formarne parte integrante sostanziale;

VISTO il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTI lo Statuto comunale e il Regolamento del Consiglio comunale;

CON LA SEGUENTE VOTAZIONE:

- Presenti n. 07
- Astenuti n.00
- Voti contrari n. 01 (Palermo R.)
- Voti Favorevoli n. 06

D E L I B E R A

DI APPROVARE, come approva, la proposta di deliberazione avente ad oggetto: "DETERMINAZIONE, APPROVAZIONE E VALIDAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO DEL SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE DEI RIFIUTI PER L'ANNO 2024-2025" che viene allegata al presente verbale per formarne parte integrante sostanziale.

SUCCESSIVAMENTE, sulla proposta del Sindaco Presidente avv. Michele Guardia, di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 c.4 del D. Lgs. n. 267/00

- Presenti n.07
- Astenuti n.00
- Voti contrari n. 00
- Voti Favorevoli n. 07

D E L I B E R A

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 c. 4 del D.Lgs. n. 267/00.

LA PRESENTE DELIBERAZIONE VIENE LETTA, APPROVATA E SOTTOSCRITTA.

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to DOTT. LORENZO GAGLIARDI

IL SINDACO

f.to Avv. Michele Guardia



LA PRESENTE È COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE E SI RILASCIATA PER USO AMMINISTRATIVO E DI UFFICIO.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

LA PRESENTE DELIBERAZIONE VIENE AFFISSA ALL'ALBO PRETORIO PER 15 (QUINDICI) GIORNI CONSECUTIVI A PARTIRE DALLA DATA ODIERNA COME PRESCRITTO DALL'ART. 124, CO 1, D. LGS 267/2000.

Dalla Sede Comunale, *B-5-24*

IL DIPENDENTE ADDETTO

IL SEGRETARIO COMUNALE, CERTIFICA CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE È DIVENUTA ESECUTIVA IL =====

perché dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, co 4, D. Lgs. 267/2000)

IL DIPENDENTE ADDETTO





COMUNE DI SANGINETO

(Prov. di Cosenza)

UFFICIO TECNICO

TEL. 0982 970659 – FAX 0982 93302

Allegato alla deliberazione

N. 7 del 30-04-2024

OGGETTO: DETERMINAZIONE, APPROVAZIONE E VALIDAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO DEL SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE DEI RIFIUTI PER L'ANNO 2024-2025

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

AL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione e aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;
- la deliberazione dell'Autorità 3 agosto 2021, 363/2021/R/RIF (di seguito: deliberazione 363/2021/R/RIF), recante "Approvazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025" e, specialmente, il suo Allegato A (di seguito: MTR-2);
- la deliberazione dell'Autorità 26 ottobre 2021, 459/2021/R/RIF, recante "Valorizzazione dei parametri alla base del calcolo dei costi d'uso del capitale in attuazione del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2)";
- la deliberazione dell'Autorità 18 gennaio 2022, 15/2022/R/RIF, recante "Regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani" e il relativo Allegato A (TQRIF);

- la deliberazione dell’Autorità 22 febbraio 2022, 68/2022/R/RIF, recante “Valorizzazione dei parametri finanziari alla base del calcolo dei costi d’uso del capitale in attuazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2), sulla base dei criteri recati dal TIWACC di cui alla deliberazione dell’Autorità 614/2021/R/COM”;
- la deliberazione dell’Autorità 3 agosto 2023, 386/2023/R/RIF, recante “Istituzione di sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani” e il relativo Allegato A;
- la deliberazione dell’Autorità 3 agosto 2023, 387/2023/R/RIF, recante “Obblighi di monitoraggio e di trasparenza sull’efficienza della raccolta differenziata e sugli impianti di trattamento dei rifiuti urbani” e il relativo Allegato A;
- la deliberazione dell’Autorità 3 agosto 2023, 389/2023/R/RIF, recante “Aggiornamento biennale (2024-2025) del metodo tariffario rifiuti (MTR-2)” (di seguito: deliberazione 389/2023/R/RIF);
- la deliberazione dell’Autorità 10 ottobre 2023, 465/2023/R/RIF, recante “Conferma delle misure di cui all’articolo 2 della deliberazione dell’Autorità 389/2023/R/RIF, per l’ottemperanza alla sentenza del Consiglio di Stato, Sezione Seconda del 24 luglio 2023, n. 7196”;
- la deliberazione dell’Autorità 24 ottobre 2023, 487/2023/R/RIF, recante “Valorizzazione dei parametri alla base del calcolo dei costi d’uso del capitale, in attuazione della deliberazione dell’Autorità 389/2023/R/RIF, di aggiornamento biennale (2024-2025) del metodo tariffario rifiuti (MTR-2)”;
- La Determinazione del direttore della direzione tariffe e corrispettivi ambientali dell’Autorità del 6 novembre 2023, n. 1/dtac/2023 avente ad oggetto “Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti l’aggiornamento della proposta tariffaria per il biennio 2024-2025 e delle modalità operative per la relativa trasmissione all’Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti, ai sensi delle deliberazioni 363/2021/r/rif e 389/2023/r/rif”;
- l’art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- il comma 702 dell’art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall’art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;
- il comma 654 dell’art. 1 della legge n°147/2013 stabilisce in ogni caso che con le tariffe Tari deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all’articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- il comma 683 dell’art. 1 della legge n. 147/2013 prevede che il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia;
- l’art. 7 della deliberazione ARERA n. 363/2021, il quale disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo in particolare che il piano deve essere validato dall’Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore del servizio rifiuti e rimette all’ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario, dopo che l’Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni;

Dato atto che il comma 5-quinquies dell’articolo 3 del DL “Milleproroghe” n. 228/2021 prevede che “a decorrere dall’anno 2022, i comuni, in deroga all’articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti

urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile”;

Dato atto che

- con la legge regionale 20/04/2022, n. 10, recante “Organizzazione dei Servizi Pubblici Locali dell’Ambiente”, è stata istituita l’Autorità Rifiuti e Risorse Idriche della Calabria, individuata quale ente di governo dell’ambito territoriale ottimale per l’esercizio associato delle funzioni pubbliche relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione dei rifiuti urbani, a cui partecipano obbligatoriamente tutti i Comuni della Calabria e la Città metropolitana di Reggio Calabria;
- il Comune di Sangineto (CS) in virtù della Legge regionale n.10 del 20.04.2022 ha aderito con **Deliberazione di Consiglio n.15 del 16.10.2023 all’Ente di Governo “Autorità Rifiuti e Risorse Idriche della Calabria” (ARRICAL)** quale soggetto deputato alle funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresi quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all’utenza per quanto di competenza, di affidamento della gestione e relativo controllo (art. 3 – bis del DLgs n.138 del 13.08.2015).

Tenuto conto che, in base alle vigenti norme, le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA 363/2021 sono svolte dal Comune in quanto ARRICAL per la parte del servizio integrato dei rifiuti, gestisce solo i costi per lo smaltimento, e non è ancora operativo come ETC;

Rilevato che con deliberazione di Giunta Comunale n. 14 del 31/03/2022, che si allega, è stato individuato lo schema regolatorio (SCHEMA I) e determinati gli obblighi di qualità contrattuale e tecnica relativi al servizio integrato di gestione dei rifiuti ai sensi della deliberazione ARERA n. 15/2022/R/RIF;

Esaminati i dati del servizio di gestione dei rifiuti trasmessi dal soggetto gestore del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani;

Predisposto dal Comune il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti relativamente ai costi riferiti ai servizi di spazzamento e lavaggio delle strade e di gestione delle tariffe e dei rapporti con l’utenza svolti direttamente dal Comune, unitamente ai dati sopraccitati, il quale espone un costo complessivo, per l’annualità 2024, di € **487.226,00** al netto delle componenti di cui all’art. 1.4 det. Arera n. 02/DRIF/2021;

Rilevato che, nel rispetto del MTR-2, i costi relativi ai servizi di trattamento, recupero e smaltimento dei rifiuti sono stati determinati nel PEF comunale partendo dal costo unitario 2022 per tonnellata prodotta stabilito con provvedimenti regionali/ARRICAL;

Tenuto conto che il piano finanziario (PEF FINALE di sintesi) è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:

a) le dichiarazioni, rese ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritte dai legali rappresentanti dei soggetti che hanno redatto i piani finanziari, attestanti la veridicità dei dati utilizzati e la

corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;

b) le relazioni che illustrano sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;

Visto l'art. 1, comma 653, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, in base al quale *“a partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard”*;

Tenuto conto che i costi inseriti nel Piano Finanziario del periodo 2024-2025 tengono conto anche delle risultanze dei fabbisogni standard relativi al servizio di gestione dei rifiuti, come specificato nella relazione illustrativa del Piano finanziario;

Esaminate inoltre le *“Linee Guida interpretative per l'applicazione del comma 653 dell'art.1 della L. 147/2013 e relativo utilizzo in base alla delibera ARERA 3 agosto 2021, n. 363 e successive integrazioni e modificazioni”*, emanate dal Dipartimento per le finanze del Ministero dell'economia e delle finanze in data 12 gennaio 2024, le quali hanno chiarito che: *“Si conferma, in generale, la prassi interpretativa delle precedenti linee guida, secondo cui i fabbisogni standard del servizio rifiuti rappresentano un paradigma obbligatorio di confronto per permettere all'ente locale di valutare l'andamento della gestione del servizio. Di conseguenza, il richiamo alle “risultanze dei fabbisogni standard” operato dal comma 653 deve essere letto in coordinamento con il complesso procedimento di determinazione dei costi e di successiva ripartizione del carico della TARI su ciascun contribuente. Per la concreta attuazione del comma 653 resta necessario, quindi, che il comune prenda cognizione delle risultanze dei fabbisogni standard del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti. Va osservato, in proposito, che l'attività di regolazione del servizio affidata ad ARERA, avviata con la delibera n. 443/2019 e successivamente aggiornata con le delibere n. 363/2021 e n. 389/2023, modifica il quadro della discrezionalità riservato al comune in quanto responsabile del servizio rifiuti, orientandolo in primo luogo alla verifica del rispetto dei criteri innovati in materia di determinazione dei costi da parte dei gestori nell'ambito del Piano finanziario. Le risultanze dei fabbisogni standard del servizio rifiuti rappresentano, quindi, un valore di riferimento obbligatorio ai fini dei citati art. 4 e 5 del MTR, allegato alla delibera ARERA n. 443/2019, per ciò che riguarda la determinazione del coefficiente di recupero di produttività e le valutazioni relative al superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie”*;

Considerato che

- in ogni caso che l'importo del fabbisogno standard per la gestione dei rifiuti per l'anno 2024 del Comune di Sangineto, determinato considerando quanto indicato nelle sopra citate “Linee Guida”, ammonta ad € **351.246,15** e che quindi l'importo del Piano Finanziario complessivo è superiore all'importo sopra indicato;
- il costo reale del servizio di RU si scosta considerevolmente dal fabbisogno standard calcolato. A motivazione di ciò bisogna tener presente che:
 - diverse componenti di costo previste dal Dpr 158/1999, inserite ordinariamente nel piano finanziario dei comuni, sono assenti nel fabbisogno standard;
 - il modello proposto per l'elaborazione del fabbisogno standard, non tiene conto adeguatamente nello specifico degli effetti che subiscono le località marine a vocazione turistiche (quali Sangineto) che durante il periodo estivo sono soggette ad una fortissima fluttuazione della popolazione;
 - il costo del servizio risente anche della necessità di servire alcune contrade scarsamente popolate ed anche case sparse.

Ritenuto di stabilire, per le motivazioni dettagliatamente riportate nella relazione illustrativa del Piano Finanziario opportunamente integrata con il presente atto, i seguenti valori dei parametri la cui determinazione è rimessa dalla deliberazione ARERA n. 363/2021 e 389/2023 all'Ente territorialmente competente e quindi al Comune in quanto non è operativo ARRICAL:

- fattore di sharing dei proventi derivanti dalla vendita di materiale ed energia dai rifiuti (b):0,3
- coefficiente di recupero della produttività (X): 0,12% determinato dal confronto tra il costo unitario effettivo 2022-2023 e il benchmark di confronto dato dal costo standard anno 2022 - 2023, e dai livelli di efficacia per le attività di preparazione a riutilizzo e riciclo e valorizzazione ripresetto agli obiettivi di raccolta differenziata per come meglio specificato nella relazione illustrativa del Piano Finanziario:
 - o $\gamma_{1,a}$:-0,14
 - o $\gamma_{2,a}$:-0,18

Ritenuto per quanto sopra di validare e approvare conseguentemente il Piano finanziario e i relativi allegati, riportati nell'allegato "A" alla presente deliberazione il quale espone un costo complessivo di € **487.226,00** al netto delle componenti di cui all'art. 1.4 det. Arera n. 02/DRIF/2021 e di trasmettere gli stessi all'ARERA, ai fini della successiva approvazione, come previsto dall'art. 7 della deliberazione ARERA n. 363/2021;

Rilevato altresì che il piano finanziario del servizio integrato di gestione dei rifiuti per l'anno 2024 -2025 tiene conto dei conguagli provenienti dai PEF degli anni precedenti come riportati nell'Allegato 1 che forma parte integrante e sostanziale della presente proposta di deliberazione;

Tenuto conto che secondo quanto previsto dall'art. 7, comma 8, della deliberazione ARERA n. 363/2021, *"fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente"*;

Visto il regolamento comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 12 del 30.07.2021;

Ritenuto per quanto sopra, secondo quanto previsto dalla deliberazione ARERA n. 363/2021 e 389/2023, di determinare, validare e approvare il Piano finanziario (Allegato 1) ed i relativi allegati, parte integrante della presente deliberazione i quali devono essere trasmessi all'ARERA, ai fini della successiva approvazione, come previsto dall'art. 7 della deliberazione ARERA n. 363/2021;

Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica dei Responsabili del dell'Area tecnica e dell'Area Finanziaria;

Acquisito il parere dell'Organo di revisione economico-finanziaria, ai sensi di quanto previsto dall'art. 239, comma 1, lettera b), punto 1), del decreto legislativo n. 267/2000 anche ai fini dell'art 28 comma 3 dell'Allegato A della Deliberazione ARERA n. 363/2021;

Tutto ciò premesso;



Visto l'articolo 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

PROPONE

- 1) **Di dare atto** che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) **di stabilire**, per le motivazioni dettagliatamente riportate nella relazione illustrativa del piano finanziario opportunamente integrata con il presente atto, i valori dei parametri la cui determinazione è rimessa dalla deliberazione ARERA n. 363/2021 e n. 389/2023 all'Ente territorialmente competente, nella misura indicata in premessa;
- 3) **di approvare e validare** il Piano finanziario dei costi del servizio integrato di gestione dei rifiuti aggiornamento per il biennio 2024-2025 e i relativi allegati redatto secondo i criteri previsti dal nuovo MTR-2, allegati alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 4) **di dare atto** altresì che il piano finanziario del servizio integrato di gestione dei rifiuti per l'anno 2024-2025 tiene conto dei conguagli provenienti dai PEF degli anni precedenti come riportati nell'Allegato 1 che forma parte integrante e sostanziale della presente proposta di deliberazione
- 5) **di dare atto** che il Piano Economico Finanziario relativo all'anno 2024-2025, le Relazioni di accompagnamento predisposte secondo lo schema fornito nell'Allegato 2 del MTR-2, le dichiarazioni di veridicità del gestore e dell'Ente, predisposte secondo gli schemi approvati dalla Determinazione del direttore della direzione tariffe e corrispettivi ambientali dell'Autorità del 6 novembre 2023, n. 1/dtac/2023 devono essere trasmesse, mediante l'apposita piattaforma online per la trasmissione degli atti dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente;
- 6) **di dare atto che** con deliberazione di Giunta Comunale n. 14 del 31/03/2022, che si allega, è stato individuato lo schema regolatorio (SCHEMA I) e determinati gli obblighi di qualità contrattuale e tecnica relativi al servizio integrato di gestione dei rifiuti ai sensi della deliberazione ARERA n. 15/2022/R/RIF;
- 7) **di dichiarare** data l'urgenza, a seguito di votazione separata, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

IL SINDACO

AVV. MICHELE GUARDIA



PARERI SULLA PRESENTE PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

(Art. 49 Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli E.L. n. 267 del 18 agosto 2000)

OGGETTO: DETERMINAZIONE, APPROVAZIONE E VALIDAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO DEL SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE DEI RIFIUTI PER L'ANNO 2024-2025

PER LA REGOLARITA' TECNICA:

UFFICIO TECNICO : Si esprime parere favorevole sulla presente proposta di deliberazione.

OSSERVAZIONI : Nessuna.

MOTIVAZIONE : " Per relationem" con rinvio espresso ai contenuti riportati nella presente proposta di deliberazione.

Sangineto,li 18.04.2024

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Ing. Giufina Romina CANSELOSI)



PER LA REGOLARITA' CONTABILE:

UFFICIO TRIBUTI/RAGIONERIA : Si esprime parere favorevole sulla presente proposta di deliberazione.

OSSERVAZIONI : Nessuna.

Sangineto,li 18.04.2024

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(dott.ssa Romina De Luca)





**SERVIZI
ECOLOGICI**
di Marchese Giose

COMUNE DI SANGINETO

C. n. 877 - 0001887 - Ingresso - 04/04/2024 - 09:27



Impianto selezione materiale di
recupero Raccolta e trasporto rifiuti -
Spurgo pozzi neri
Rifiuti
inerti-edili Bonifiche di
siti inquinati Bonifiche
contenenti amianto
Rifiuti agricoli

Spett.le
Comune Sanginetto (CS)

Oggetto: Compilazione del piano economico finanziario grezzo - Delibera ARERA 363/2021/R/RIF (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2024-2025; - Relazione

RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO anni 2023/2022

1 Premessa

Al fine di consentire al Comune di Sanginetto di verificare la completezza, la coerenza e la congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione annuale del piano economico finanziario (di seguito: PEF), si invia la presente relazione che esplicita e dettaglia i costi e i ricavi inseriti nella Appendice I MTR.

Si evidenzia che la relazione è relativa ai periodi 01.01.2022/31.12.2022 e 01.01.2023/31.12.2023 e che tutta la documentazione contabile è detenuta presso la sede legale nei modi e nei termini delle leggi in vigore.

2 Relazione di accompagnamento al PEF predisposta dal gestore

2.1 Perimetro della gestione/affidamento e servizi forniti

Il servizio è svolto su tutto il territorio comunale con il metodo del porta a porta, in sintesi riportiamo i dati delle utenze servite:

- Numero Abitanti residenti 1200;
- Utenze Domestiche servite 2100 circa ;
- Popolazione fluttuante: riguarda maggiormente la zona lido, con valori complessivi pari a circa 2.000 unità nel mese di giugno, 3.000 nel mese di luglio, 14.000 nel mese di agosto, 3.000 nel mese di settembre (dati stimati da atti di gara);

Il servizio integrato si compone di raccolta, trasporto recupero e smaltimento delle singole frazioni raccolte.

Non rientra nella raccolta l'amianto da utenze domestiche e le bonifiche ambientali, ove per bonifica si intende la rimozione e successiva pulizia di aree urbane ed extraurbane che presentano abbandono e/o accumulo di materiale di varia natura e specie.

Sede produttiva: C/da Canicella - 87040 TARSIA (CS)
serveco.marchese@pec.it - Partita IVA 01254010786



**SERVIZI
ECOLOGICI**
di Marchese Giose

COMUNE DI SANGINETO - c. n. 877 - 0001887 - Ingresso - 04/04/2024 - 09:27



Impianto selezione materiale di
recupero Raccolta e trasporto rifiuti -
Spurgo pozzi neri
Rifiuti
inerti-edili Bonifiche di
siti inquinati Bonifiche
contenenti amianto
Rifiuti agricoli

Le utenze servite sono desunte dall'elenco fornito dall'Ente e relativo alla TARI, in questa sede si tiene ad evidenziare che essendo un Comune a vocazione turistica e con un non trascurabile numero di villeggianti nel periodo estivo, il numero di utenze ha un notevole aumento.

2.2 Altre informazioni rilevanti

Si allega ultimo modello Unico aziendale e si dichiara che l'azienda non ha in atto procedure concorsuali e o giudizi pendenti relativi o rilevanti per l'appalto in essere.

3 Dati relativi alla gestione dell'ambito o bacino di affidamento forniti dal gestore

Si riporta in questa sede una sintetica spiegazione delle voci contenute nel modulo MTR:

- 1) *Costi dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati – CRT &*
- 2) *Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate – CRD*

Queste voci contengono i Costi generati dall'attività e nello specifico: Costo del personale impegnato nella raccolta, il costo del carburante utilizzato per il funzionamento dei mezzi adoperati e i costi di manutenzione degli automezzi utilizzati. I costi sono rapportati ai giorni di effettivo servizio svolto, considerano l'incremento del servizio nel periodo estivo come già evidenziato prima. Infatti, in quel periodo, si verifica un maggior incremento di quantità da raccogliere e smaltire, con relativo aumento di costi di gestione della commessa, ad es. : costo del personale, spese per automezzi.

Si puntualizza che tra gli imballaggi, i costi di accettazione, valorizzazione e smaltimento degli scarti (il 18% circa della plastica raccolta) presenti all'interno della plastica, per l'anno 2023, ammontano ad € 10.662,00 mentre per l'anno 2022 ad € 11.300,00.

I ricavi Corepla derivanti dalla plastica per l'anno 2023 ammontano ad € 14.999,71, e per l'anno 2022 ad € 15.968,71.

- 3) *Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani – CTR*

Questa voce raggruppa il Costo sostenuto per il recupero dei rifiuti urbani quindi costi del personale occupato nel trasporto, costi del carburante e manutenzione necessario per il trasporto a impianto di trattamento dei rifiuti stessi, si evidenzia in questa sede che nell'ambito del territorio comunale non insistono impianti per il trattamento lo stazionamento dei rifiuti raccolti.



**SERVIZI
ECOLOGICI**
di Marchese Giosè

COMUNE DI SANGINETO - c. n. 877 - 0001887 - Ingresso - 04/04/2024 - 09:27



Impianto selezione materiale di
recupero Raccolta e trasporto rifiuti -
Spurgo pozzi neri
Rifiuti
inerti-edili Bonifiche di
siti inquinati Bonifiche
contenenti amianto
Rifiuti agricoli

4) Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI – ARCONAI

La voce raccoglie i ricavi che si sono generati dalla vendita dei materiali raccolti ai Consorzi, questa voce individua esclusivamente i ricavi generati senza considerare i costi della lavorazione delle singole frazioni, selezione pressatura e legagione.

5) Costi generali di gestione - CGG

In questa voce sono contenuti in costi sostenuti per il personale che svolge attività amministrativa o di segreteria, i costi di manutenzione ordinaria e dei materiali di consumo, e le piccole riparazione o l'acquisto delle attrezzature minute utilizzate per la corretta gestione del cantiere quali per esempio: pale, scope, carrelli, guanti, mascherine. Si consideri che sul cantiere sono impiegate a regime 5 unità operative, 1 veicolo compattatore 2 assi, 1 veicolo compattatore 3 assi, 2 veicolo a vaschetta da 5/7 mc; 1 veicolo a vaschetta da 3 mc; un Veicolo Scarrabile per la movimentazione grosse quantità, 1 veicolo furgonato/ribaltabile, 1 autoveicolo per il controllo e verifica dell'operatività quotidiana

3.1 Dati tecnici e patrimoniali

3.1.1 Dati sul territorio gestito e sull'affidamento

Il perimetro del territorio comunale è tutto oggetto della raccolta porta a porta.

3.1.2 Dati tecnici e di qualità

Come nel paragrafo precedente indicato essendo il primo anno di attivazione del servizio non si evidenziano modifiche dell'attività stessa.

Il periodo in oggetto presenta una %le di RD del 70,68 per l'anno 2023 e una %le di RD del 69,75 per l'anno 2022.

Le impurità riscontrate nel quantitativo della RD per l'anno 2022 sono state del 14,57% sul quantitativo totale prodotto di RD, mentre per l'anno 2023 del 14,27 %.

La raccolta differenziata sta procedendo sui valori concordati e programmati.



**SERVIZI
ECOLOGICI**
di Marchese Giose

COMUNE DI SANGINETO - c. n. 877 - 0001887 - Ingresso - 04/04/2024 - 09:27



Impianto selezione materiale di
recupero Raccolta e trasporto rifiuti -
Spurgo pozzi neri
Rifiuti
inerti-edili Bonifiche di
siti inquinati Bonifiche
contenenti amianto
Rifiuti agricoli

3.1.3 Fonti di finanziamento

Le fonti di finanziamento per lo svolgimento della specifica attività sono riconducibile al canone pagato dal Comune e all'introito derivante dalla cessione al CONAI dei prodotti riciclati per l'import esposti nella tabella MTR.

3.1.4 Dati di conto economico

Con riferimento alle annualità 2022 e 2023 per le componenti di costo e di ricavo riportate nel PEF non vi sono parti comuni da ripartite.

I Costi sono contenuti nella Voce *Costi generali di gestione* della Tabella MTR.

3.1.5 Focus sui ricavi derivanti da vendita di materiali e/o energia

Nella MTR sono riportati solo ed esclusivamente i ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI.

3.1.6 Dati relativi ai costi di capitale

I costi riportati per i cespiti si riferiscono solo ed esclusivamente a cespiti utilizzati esclusivamente per il Cantiere del Comune di Sanginetto (CS).

Il gestore non è nella possibilità di fornire dati o stime in merito all'esaurimento delle discariche in quanto le stesse non sono afferenti alla propria gestione.

Tarsia (CS), 02.04.2024

SERVIZI ECOLOGICI
di Marchese Giose
C.da Canicella, 877 - 87040 TARSIA (CS)
Cod. Fisc. MAC GSI 58190612886G
Partita IVA 01254010786

Sede produttiva: C/da Canicella - 87040 TARSIA (CS)
serveco.marchese@pec.it - Partita IVA 01254010786



*Impianto selezione materiale
di recupero Raccolta e trasporto
rifiuti - Spurgo pozzi neri
Rifiuti
inerti-edili Bonifiche
di siti inquinati
Bonifiche
contenenti amianto
Rifiuti agricoli*

Sede Legale: C/da Macchia Tavola,13 - 87010 TORANO C.LLO (CS)
Sede produttiva: C/da Canicella - 87040 TARSIA (CS)
serveco.marchese@pec.it - Partita IVA 01254010786



ALLEGATO 2

Schema tipo della RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO (Aggiornamento tariffario biennale 2024-2025)

Introduzione metodologica

La presente relazione si compone di cinque capitoli, alcuni da redigersi a cura dell'Ente territorialmente competente (di seguito anche ETC) ovvero del soggetto delegato allo svolgimento dell'attività di validazione (capitoli 1,4 e 5), altri a cura del/i gestore/i (G, capitoli 2 e 3).

Le informazioni, i dati e le valutazioni da inserire nei vari capitoli devono coprire l'orizzonte temporale del biennio 2024-2025.

L'Ente territorialmente competente rimane il soggetto responsabile dell'elaborazione finale della presente relazione e della sua trasmissione all'Autorità unitamente agli altri atti – PEF, dichiarazione/i di veridicità, delibera/e di approvazione del PEF e delle tariffe all'utenza – che complessivamente costituiscono la predisposizione tariffaria da sottoporre all'approvazione di competenza dell'Autorità.

Il termine per tale trasmissione è fissato in 30 giorni decorrenti dall'adozione delle pertinenti determinazioni ovvero dal termine stabilito dalla normativa statale di riferimento per l'approvazione della TARI riferita all'anno 2024.

ALLEGATO 2

Sommario

1	Premessa (ETC).....	3
1.1	Comune/i ricompreso/i nell'ambito tariffario	5
1.2	Impianti di chiusura del ciclo del gestore integrato	5
1.3	Documentazione per ciascun ambito tariffario	5
1.4	Altri elementi da segnalare.....	5
2	Descrizione dei servizi forniti (G).....	6
2.1	Perimetro della gestione/affidamento e servizi forniti.....	6
2.2	Altre informazioni rilevanti.....	8
3	Dati relativi alla gestione dell'ambito tariffario (G).....	8
3.1	Dati tecnici e patrimoniali.....	8
3.1.1	Dati sul territorio gestito e sull'affidamento	8
3.1.2	Dati tecnici e di qualità	8
3.1.3	Fonti di finanziamento	8
3.2	Dati per la determinazione delle entrate di riferimento	9
3.2.1	Dati di conto economico	9
3.2.2	Focus sugli altri ricavi.....	10
3.2.3	Componenti di costo previsionali	11
3.2.4	Investimenti	11
3.2.5	Dati relativi ai costi di capitale	11
4	Attività di validazione (ETC).....	12
5	Valutazioni di competenza dell'Ente territorialmente competente (ETC)	12
5.1	Limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie	12
5.1.1	Coefficiente di recupero di produttività.....	13
5.1.2	Coefficienti QL (variazioni delle caratteristiche del servizio) e PG (variazioni di perimetro gestionale)	13
5.1.3	Coefficiente C116.....	14
5.1.4	Coefficiente CRI.....	14
5.2	Costi operativi di gestione associati a specifiche finalità.....	14
5.2.1	Componente previsionale CO ₁₁₆	14
5.2.2	Componente previsionale CQ.....	14
5.2.3	Componente previsionale COI.....	14
5.3	Ammortamenti delle immobilizzazioni.....	14
5.4	Valorizzazione dei fattori di <i>sharing</i>	14
5.4.1	Determinazione del fattore b	15
5.4.2	Determinazione del fattore ω	15
5.5	Conguagli	15
5.6	Valutazioni in ordine all'equilibrio economico finanziario	15
5.7	Rinuncia al riconoscimento di alcune componenti di costo.....	15
Ai sensi dell'articolo 4.6 della deliberazione 3 agosto 2021 363/2021/R/RIF pur essendo possibile applicare valori inferiori alle entrate tariffarie determinate ai sensi del MTR-2, l'ETC/Comune non intende avvalersi di tale facoltà in quanto l'equilibrio economico finanziario è rispettato applicando integralmente le risultanze del PEF.		15

ALLEGATO 2

5.8	Rimodulazione dei conguagli.....	15
5.9	Rimodulazione del valore delle entrate tariffarie che eccede il limite alla variazione annuale	15
5.10	Eventuale superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie	16
5.11	Ulteriori detrazioni	16
5.12	Monitoraggio del grado di copertura dei costi efficienti della raccolta differenziata	16

ALLEGATO 2

1 Premessa (ETC)

Il presente documento costituisce la Relazione di accompagnamento al Piano Economico Finanziario del Comune di SANGINETO (CS)/ETC, che espone i dati relativi al PEF elaborato dal comune (PEF Grezzo) per le gestioni di propria competenza integrata con i dati a disposizione inviati dall'altro gestore (Servizio raccolta e trasporto) ed è redatto secondo i criteri definiti da ARERA che con la delibera 363/2021/R/rif, ha introdotto il "Metodo Tariffario Rifiuti per il secondo periodo regolatorio 2022-2025" (MTR-2) e ha aggiornato con successiva deliberazione dell'Autorità del 3 agosto 2023, 389/2023/R/RIF, recante "Aggiornamento biennale (2024-2025) del metodo tariffario rifiuti (MTR-2)" (di seguito: deliberazione 389/2023/R/RIF).

La vigente disciplina regolatoria ARERA (Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente) in materia di determinazione delle entrate tariffarie per l'erogazione del servizio integrato di gestione dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, ovvero dei singoli servizi che lo compongono, prevede, nella procedura di approvazione, che il Gestore predisponga annualmente il piano economico finanziario (di seguito anche PEF), secondo quanto previsto dal MTR-2 (Metodo Tariffario Rifiuti), e lo trasmette all'Ente territorialmente competente.

L'Ente territorialmente competente verifica la completezza, la coerenza e la congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del PEF, il rispetto della metodologia prevista dal MTR per la determinazione dei costi riconosciuti ed il rispetto dell'equilibrio economico finanziario del Gestore.

L'Ente territorialmente competente assume quindi le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere a ARERA la predisposizione del PEF e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti.

L'Autorità, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva.

Per la raccolta ed elaborazione dei dati, al fine della predisposizione del PEF è stato utilizzato il Tool pubblicato dall'Autorità Nazionale (approvato con Determinazione del 6 novembre 2023 n. 1/DTAC/2023).

Il PEF del servizio integrato di gestione dei rifiuti del comune di Sanginetto è la risultante del PEF del gestore del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti e del PEF predisposto dal COMUNE in quanto gestore dei servizi di spazzamento e lavaggio delle strade e di gestione delle tariffe e rapporti con gli utenti. Il PEF COMUNE, espone anche i costi dei servizi di trattamento, recupero e smaltimento dei rifiuti urbani determinati come prodotto tra il costo unitario (predeterminato da ARRICAL) a tonnellata per i quantitativi conferiti (punto 26.3 del MTR-2).

E' bene specificare che con la legge regionale 20/04/2022, n. 10, recante "Organizzazione dei Servizi Pubblici Locali dell'Ambiente", è stata istituita l'**Autorità Rifiuti e Risorse Idriche della Calabria**, individuata quale ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per l'esercizio associato delle funzioni pubbliche relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione dei rifiuti urbani, a cui partecipano obbligatoriamente tutti i Comuni della Calabria e la Città metropolitana di Reggio Calabria. Per come stabilito dalla richiamata legge regionale n. 10/2022, l'Autorità Rifiuti e Risorse Idriche della Calabria ha le seguenti funzioni:

- *esercita le proprie funzioni per l'intero ambito territoriale ottimale e ha sede legale a Catanzaro (art. 4, comma 1);*
- *[...]*
- *svolge la funzione di cui all'articolo 3-bis, comma 1-bis del d.l. 138/2011, convertito dalla l. 148/2011, relativa all'organizzazione del servizio pubblico locale in materia*

ALLEGATO 2

di acque e rifiuti, alla scelta delle rispettive forme di gestione e al loro affidamento e controllo, alla determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di competenza e nel rispetto delle determinazioni dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) (art. 4, comma 4);

- [...]
- *subentra nei rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo all'AIC, a far data dalla nomina del commissario straordinario (art. 17, comma 2), in quanto dalla data di nomina del commissario straordinario è soppressa l'AIC e tutti i relativi organi decadono di diritto (art. 4, comma 7);*
- *subentra negli impianti e nei rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo alle Comunità d'Ambito, di cui alla legge regionale n. 14/2014, entro sei mesi decorrenti dalla data di cui al comma 2. All'esito dell'integrale subentro di cui al primo periodo del presente comma, le predette Comunità d'Ambito territoriale ottimale in qualunque forma costituite, si intendono sciolte di diritto e i relativi organi decadono (art. 17, comma 3); - fino alla data dell'integrale subentro di cui al comma 3, restano ferme le disposizioni della legge regionale n. 14/2014 che disciplinano le Comunità d'Ambito territoriali ottimali e la Città metropolitana di Reggio Calabria (art. 17, comma 4).*

Atteso che il Comune di Sangineto (CS) in virtù della Legge regionale n.10 del 20.04.2022 ha aderito con **Deliberazione di Consiglio n.15 del 16.10.2023 all'Ente di Governo "Autorità Rifiuti e Risorse Idriche della Calabria"** (ARRICAL) quale soggetto deputato alle funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresi quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di competenza, di affidamento della gestione e relativo controllo (art. 3 – bis del DLgs n.138 del 13.08.2015).

Al momento ARRICAL per la parte del servizio integrato dei rifiuti, gestisce solo i costi per il lo smaltimento, e non è ancora operativo come ETC.

Il gestore del servizio di raccolta e trasporto, individuato dal comune in seguito ad apposita procedura di gara, ha inviato:

- i dati dei costi sostenuti per il servizio compilando le apposite schede (gestore) all'interno del modello PEF di cui allo schema tipo predisposto dall'Autorità di cui alla deliberazione 389/2023/R/rif e redatto secondo lo schema tipo predisposto dall'Autorità di cui all'Allegato 1 della determina 1/DTAC/2023, compilato per le parti di propria competenza;
- la dichiarazione, predisposta utilizzando lo schema tipo di cui all'Allegato 3 (per i soggetti di diritto privato) o dell'Allegato 4 (per gli enti pubblici) della determina 1/DTAC/2023 della deliberazione 389/2023/R/rif., ai sensi del d.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica e i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
- la relazione di accompagnamento anno 2024-2025;

L'Ente territorialmente competente/COMUNE, sulla base dei dati e delle informazioni ricevute dal gestore del servizio di raccolta e trasporto, procedendo, e sulla base dei propri dati, ha effettuato l'attività di verifica di cui all'art. 7 della deliberazione 363/2021/R/rif, e provvederà a trasmettere all'Autorità la documentazione prevista ai sensi del medesimo articolo.

ALLEGATO 2

1.1 Comune/i ricompreso/i nell'ambito tariffario

Il territorio servito è quello del Comune di Sangineto (CS). Soggetti gestori per ciascun ambito tariffario

In conformità alle definizioni contenute nell'articolo 1 dell'Allegato A alla deliberazione 363/2021/R/RIF (MTR-2) come integrata e modificata dalla deliberazione 389/2023/R/RIF (di seguito: deliberazione 363/2021/R/RIF aggiornata e MTR-2 aggiornato), il servizio è stato affidato con determinazione dirigenziale n. 3219 del 28.12.2022 al gestore **SERVIZI ECOLOGICI DI MARCHESE GIOSE'** con sede in cda Canicella snc – Tarsia (CS) - C.F. e P.I. n. 01254010786 per mesi otto e successive proroghe giuste determinazioni del Responsabile n. 3120 del 30.08.2023 con la quale si disponeva la proroga del servizio in parola con scadenza al 31.12.2023 e n. 3195 del 27.12.2023 con la quale si disponeva la proroga del servizio in parola con scadenza al 30.04.2024.

Pertanto lo stesso, è tenuto a predisporre il PEF ai sensi dell'articolo 27 del MTR-2 aggiornato. Non sono avvenuti avvicendamenti gestionali avvenuti a partire dal 2022, sebbene è in fase di espletamento la nuova procedura di gara per l'affidamento del servizio di igiene ambientale previsti nel biennio 2024-2025.

1.2 Impianti di chiusura del ciclo del gestore integrato

In riferimento agli impianti di chiusura del ciclo del gestore integrato cui vengono conferiti i rifiuti dell'ambito tariffario oggetto di predisposizione tariffaria si specifica che i rifiuti urbani residui e la frazione organica, raccolti presso le diverse utenze all'interno del comune di Sangineto, vengono conferiti presso l'impianto di trattamento sito nella Zona Industriale del Comune di Rende (CS), gestita dalla società Calabria Maceri e Servizi S.P.A. Si da atto che da luglio 2023 è subentrato nel servizio di trasporto e smaltimento l'ente ARRICAL.

In conformità all'Accordo Quadro ANCI/CONAI sottoscritto in data 01 aprile 2014 ed ai suoi allegati tecnici, il comune di Sangineto, nell'ambito del territorio di sua competenza, ha delegato alla sottoscrizione della Convenzione Attuativa del citato Accordo Quadro con i seguenti consorzi di filiera:

- CiAL "Consorzio imballaggi alluminio" per l'avvio al riciclaggio dei rifiuti di imballaggio in alluminio raccolti in modo differenziato;
- COREPLA "Consorzio nazionale per la raccolta, il riciclaggio e il recupero degli imballaggi in plastica" per l'avvio al riciclaggio dei rifiuti di imballaggio in plastica raccolti in modo differenziato;
- RICREA "Consorzio Nazionale Riciclo e Recupero Imballaggi Acciaio" per l'avvio al riciclaggio dei rifiuti di imballaggio in acciaio raccolti in modo differenziato;
- COMIECO "Consorzio nazionale recupero e riciclo degli imballaggi a base cellulosica" per l'avvio al riciclaggio dei rifiuti di imballaggio in carta e cartone raccolti in modo differenziato.
- COREVE "Consorzio nazionale recupero vetro" per l'avvio al riciclaggio dei rifiuti di imballaggio in vetro raccolti in modo differenziato.

1.3 Documentazione per ciascun ambito tariffario

In conformità alla previsione dell'articolo 7.3 della deliberazione 363/2021/R/RIF aggiornata, l'Ente territorialmente competente acquisisce da ciascun gestore e relativamente al proprio ambito tariffario di competenza.

La documentazione è stata trasmessa dal gestore del servizio di raccolta e trasporto (**SERVIZI ECOLOGICI DI MARCHESE GIOSE'**) e dal Comune per i servizi relativi alla gestione delle tariffe e allo spazzamento e lavaggio strade. Si richiama quanto suddetto relativamente al gestore ARRICAL in capo al quale è previsto solo il servizio di trasporto e smaltimento in discarica.

1.4 Altri elementi da segnalare

Nessun elemento da segnalare.

ALLEGATO 2

2 Descrizione dei servizi forniti (G)

2.1 Perimetro della gestione/affidamento e servizi forniti

Le attività svolte dai gestori del servizio integrato di gestione dei rifiuti (spazzamento e lavaggio delle strade; raccolta e trasporto; recupero e smaltimento, attività di gestione tariffe e rapporti con gli utenti) sono tutte comprese nel perimetro gestionale di cui all'art. 1 comma 1.2 della deliberazione ARERA 363/2021/R/rif, (di seguito deliberazione).

Non sono attivi, pertanto, servizi esterni al perimetro gestionale né gli stessi hanno influito sulle entrate tariffarie del 2024-2025.

Il servizio integrato, in carico al gestore, si compone di raccolta, trasporto recupero e smaltimento delle singole frazioni raccolte.

Non rientra nella raccolta l'amianto da utenze domestiche e le bonifiche ambientali, ove per bonifica si intende la rimozione e successiva pulizia di aree urbane ed extraurbane che presentano abbandono e/o accumulo di materiale di varia natura e specie.

Le utenze servite sono desunte dall'elenco fornito dall'Ente e relativo alla TARI, in questa sede si tiene ad evidenziare che essendo un Comune a vocazione turistica e con un cospicuo numero di villaggi turistici nel periodo estivo, il numero di presenze hanno un notevole aumento.

In riferimento alla raccolta e trasporto

Il servizio di raccolta viene eseguito con il metodo porta a porta domiciliare, secondo le frequenze di seguito riportate:

- ✓ rifiuti urbani indifferenziati 1/settimana;
- ✓ carta e cartone 1/settimana;
- ✓ vetro 1/settimana;
- ✓ plastica e metalli 1/settimana;
- ✓ organico 1/settimana;
- ✓ sfalci e potature a chiamata ovvero 1/settimana;
- ✓ ingombranti e raee 1/settimana;
- ✓ RUP - RIFIUTI URBANI PERICOLOSI - MEDICINALI/FARMACI SCADUTI PILE ESAUSTE a contenitore pieno;
- ✓ ABITI USATI e PELLAMI a contenitore pieno.

La frequenza di raccolta e trasporto subisce nel periodo 15 luglio/15 settembre le variazioni come da ordinanza Sindacale.

Non è compresa la gestione di isole ecologiche (anche mobili) e di aree di transferimento.

Non è compreso il lavaggio e la sanificazione dei contenitori per la raccolta dei rifiuti indifferenziati e/o delle frazioni differenziate;

Non sono comprese le attività di messa in riserva dei rifiuti, deposito temporaneo prima della raccolta ai fini del trasporto in un impianto di recupero, nonché le attività di pretrattamento finalizzate a ottenere flussi di rifiuti monomateriale attraverso la separazione delle diverse frazioni raccolte con modalità multimateriale, e/o ridurre il volume dei rifiuti al fine di ottimizzare il trasporto verso gli impianti di trattamento, attraverso operazioni di pressatura, schiacciamento o compattazione (sia nel caso di raccolta multimateriale che nel caso di raccolta monomateriale), tenendo conto di quanto esplicitato all'articolo 2 della deliberazione 389/2023/R/RIF;

Non è compresa l'attività di cernita preliminare e di deposito preliminare alla raccolta dei rifiuti indifferenziati e/o delle frazioni differenziate;

Non è compresa l'attività di raccolta e gestione dei dati relativi al conferimento dei rifiuti indifferenziati e/o delle frazioni differenziate da parte degli utenti singoli e del successivo conferimento agli impianti di trattamento e di smaltimento.

L'attività di avvio a recupero sono effettuate relativamente alle frazione raccolta in maniera differenziata (carta e cartone, plastica e metalli, vetro, raee, materiali ingombranti) presso gli impianti dediti al conferimento.

ALLEGATO 2

E' bene precisare che:

1. **lo spazzamento**, è di tipo manuale ed è svolto dal personale interno in forza al Comune compresa l'attività di lavaggio strade e suolo pubblico ed è previsto lo svuotamento cestini e/o raccolta foglie;
2. non è compresa la raccolta di rifiuti abbandonati e/o la raccolta ed il trasporto dei rifiuti da esumazioni ed estumulazioni, nonché degli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale;

Nella gestione tariffe e rapporto con gli utenti, gestita dall'Ente, è compresa:

- ✓ l'attività di accertamento e riscossione (incluse le attività di bollettazione e l'invio degli avvisi di pagamento);
- ✓ la gestione del rapporto con gli utenti (inclusa la gestione reclami) anche mediante sportelli dedicati o linea telefonica;
- ✓ la gestione della banca dati degli utenti e delle utenze, dei crediti e del contenzioso;

E' prevista l'effettuazione di campagne informative e di educazione ambientale mediante i canali informatici dell'Ente.

Non è prevista l'implementazione di misure di prevenzione della produzione di rifiuti urbani.

Relativamente al trattamento e recupero, i rifiuti urbani residui e la frazione organica, raccolti presso le diverse utenze all'interno del comune di Sanginetto, vengono conferiti presso l'impianto di trattamento sito nella Zona Industriale del Comune di Rende (CS), gestita dalla società Calabria Maceri e Servizi S.P.A. Si da atto che da luglio 2023 è subentrato nel servizio di smaltimento l'ente ARRICALI.

In conformità all'Accordo Quadro ANCI/CONAI sottoscritto in data 01 aprile 2014 ed ai suoi allegati tecnici, il comune di Sanginetto, nell'ambito del territorio di sua competenza, ha delegato alla sottoscrizione della Convenzione Attuativa del citato Accordo Quadro con i seguenti consorzi di filiera:

- CIAL "Consorzio imballaggi alluminio" per l'avvio al riciclaggio dei rifiuti di imballaggio in alluminio raccolti in modo differenziato;
- COREPLA "Consorzio nazionale per la raccolta, il riciclaggio e il recupero degli imballaggi in plastica" per l'avvio al riciclaggio dei rifiuti di imballaggio in plastica raccolti in modo differenziato;
- RICREA "Consorzio Nazionale Riciclo e Recupero Imballaggi Acciaio" per l'avvio al riciclaggio dei rifiuti di imballaggio in acciaio raccolti in modo differenziato;
- COMIECO "Consorzio nazionale recupero e riciclo degli imballaggi a base cellulosica" per l'avvio al riciclaggio dei rifiuti di imballaggio in carta e cartone raccolti in modo differenziato.
- COREVE "Consorzio nazionale recupero vetro" per l'avvio al riciclaggio dei rifiuti di imballaggio in vetro raccolti in modo differenziato.

Non ci sono attività esterne al perimetro gestionale del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani. Non si eroga servizio di micro-raccolta dell'amianto da utenze domestiche e pertanto è da considerarsi tra le attività esterne al perimetro del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani¹.

Non ci sono cessazioni o acquisizione di comuni serviti, e/o servizi forniti e/o attività avvenuta a partire dal 2022, nonché le date delle modifiche nel servizio integrato.

¹ Ai sensi dell'articolo 1 del MTR-2 aggiornato il servizio di micro raccolta dell'amianto da utenze domestiche è considerato attività dentro il perimetro gestionale se già inclusa nella gestione del ciclo integrato dei rifiuti urbani alla data del 03-08-2021 (data di pubblicazione della deliberazione 3 agosto 2021, 363/2021/R/RIF).

ALLEGATO 2

2.2 Altre informazioni rilevanti

Allo stato attuale per i gestori dei servizi in esame non risultano attive procedure fallimentari, concordato preventivo o altro né ricorsi pendenti con l'Ente o sentenze passate in giudicato.

3 Dati relativi alla gestione dell'ambito tariffario (G)

3.1 Dati tecnici e patrimoniali

3.1.1 Dati sul territorio gestito e sull'affidamento

Con riferimento ad entrambe le annualità del biennio 2024-2025, non si registrano variazioni di perimetro (PG), non essendo intervenuta alcuna variazione delle attività effettuate dai gestori; in particolare il servizio di raccolta rifiuti avviene con il metodo porta a porta già dal 2016 né si sono avviati processi di aggregazione delle gestioni.

3.1.2 Dati tecnici e di qualità

La previsione al 2024-2025, vede una percentuale minima di RD del 75,00 %. La raccolta differenziata sta procedendo sui valori concordati e programmati.

Per il biennio non si prevedono variazioni nelle caratteristiche del servizio (QL) intese come variazioni delle modalità e delle caratteristiche del Servizio Integrato di Gestione dei RU ovvero dei singoli servizi che lo compongono. Il livello delle prestazioni erogate agli utenti, pertanto, rimarranno invariate.

In riferimento ai nuovi standard minimi di qualità introdotti dall'Autorità con l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 18 gennaio 2022, 15/2022/R/RIF (TQRIF), rispetto a quelle concordate o richieste dall'Ente territorialmente competente si fa presente che con Deliberazione di giunta Comunale n.14 del 31.03.2022 è stato individuato lo schema regolatorio I e determinati gli obblighi di qualità del SIR.

Non si è palesata l'esigenza di valorizzazione del coefficiente QL da parte dell'Ente territorialmente competente e/o di riconoscimento di costi di natura previsionale (CQ e/o COI), nonché dell'eventuale esigenza di valorizzazione del coefficiente $C116$ per la copertura di costi di natura previsionale connessi agli scostamenti attesi riconducibili alle novità normative introdotte dal decreto legislativo n. 116/20 e/o di riconoscimento di costi di natura previsionale ($CO_{116,TV,a}^{exp}$ e $CO_{116,TF,a}^{exp}$).

Infine il gestore non ha fornito i dati relativi all'efficacia delle attività di preparazione per il riutilizzo e il riciclo, anche con riferimento al valore del macro-indicatore RI – "Efficacia dell'avvio a riciclaggio delle frazioni soggette agli obblighi di responsabilità estesa del produttore", di cui all'articolo 6 dell'Allegato A alla deliberazione 387/2023/R/RIF ricavato dai flussi delle quantità di rifiuti di rifiuti inviati dal gestore annualmente allo scopo di calcolare la percentuale di RD. Per il calcolo del valore H_a non sono state fornite informazioni rif e pertanto le elaborazioni sono avvenute in maniera automatica dal Tool.

3.1.3 Fonti di finanziamento

Le fonti di finanziamento per le attività svolte dal gestore-Comune sono individuabili unicamente nelle entrate derivanti dalla Tassa sui rifiuti applicata agli utenti.

Per la ditta appaltatrice del servizio di raccolta e trasporto, la principale fonte di finanziamento del servizio è costituita dal canone fisso mensile che il Comune corrisponde a fronte del servizio svolto che tiene conto dei ricavi conseguiti dal gestore dalla vendita di materiali dettagliati nell'apposita voce del Pef. Tale sistema di finanziamento dei servizi rispecchia quello vigente anche negli anni 2024 e 2025.

ALLEGATO 2

3.2 Dati per la determinazione delle entrate di riferimento

Il PEF redatto in conformità al modello di cui alla determina 1/DTAC/2023 sintetizza tutte le informazioni e i dati rilevanti per la determinazione delle entrate tariffarie relative all'ambito tariffario e ad entrambi gli anni del biennio 2024-2025, in coerenza con i criteri disposti dal MTR-2 aggiornato. I dati devono essere elaborati, sulla base della disciplina contenuta nell'articolo 7 del MTR-2 aggiornato.

In ogni caso i dati contenuti nel PEF sono stati imputati dal gestore-Comune sulla base dei dati di conto consuntivo dell'anno 2022 e preconsuntivo 2023 mentre per i dati per il gestore del servizio di raccolta e trasporto si rinvia al paragrafo seguente.

3.2.1 Dati di conto economico

I costi riportati in tabella sono tutti da considerarsi al netto dell'iva che è per legge al 10%. I Costi sono contenuti nel PEF 2024-2025 sezione gestore.

Con riferimento all'anno 2024, le componenti di costo riportate nel PEF sezione COMUNE sono state riconciliate con la somma dei costi effettivamente sostenuti nel 2022-2023 evidenziando che non ci sono costi relativi ad attività esterne al servizio di gestione rifiuti in conformità alle previsioni contenute nell'articolo 7 del MTR-2 aggiornato, che tutti i costi sono di competenza dei singoli gestori e che non ci sono costi di competenza di esercizi precedenti (es. conguagli, contributi ecc.).

Nel caso di costi comuni a più uffici o servizi comunali (personale, spese di spedizione, spese telefoniche, spese software, spese di gestione), le stesse sono state imputate in percentuale sulla base dell'utilizzo/impiego per la quota-parte "servizio rifiuti".

Tale criterio non è variato rispetto a quelli utilizzati nella precedente metodologia tariffaria.

Il comune non ha implementato la componente relativa agli oneri di funzionamento di ARERA perché non dovuta per importo minimo.

Non è stata espletata la disaggregazione dei costi afferenti alle attività del servizio integrato di gestione rifiuti da quelli afferenti ad attività (*business*) diverse dalla gestione del ciclo dei rifiuti e/o ad attività esterne al servizio di gestione rifiuti come definite nel MTR-2 aggiornato poiché non ci sono attività esterne al servizio di gestione dei rifiuti.

In riferimento all'articolo 7.3 del MTR-2 aggiornato, sui dati di conto economico, relativamente a:

- i costi attribuibili alle attività capitalizzate (per esempio gli ammortamenti così come valorizzati sulla base delle regole per la redazione del bilancio);
- le "poste rettificative" delle voci di costo operativo di cui all'articolo 1, comma 1 del MTR-2 aggiornato;
- i costi sostenuti per il conseguimento dei *target* cui è stata associata (in sede di determinazione delle entrate tariffarie riferite a precedenti annualità) la valorizzazione di costi operativi incentivanti di natura previsionale (COI);
- gli scostamenti già intercettati attraverso la valorizzazione (in sede di determinazione delle entrate tariffarie riferite a precedenti annualità) delle ulteriori componenti di costo di natura previsionale introdotte dalla regolazione pro tempore vigente (CQ, CO₁₁₆), tenuto conto della quantificazione dei pertinenti recuperi nell'ambito delle componenti a conguaglio.

Non sono stati previsti in quanto i mezzi utilizzati per il servizio integrato della gestione dei rifiuti risultano completamente ammortizzati da tempo nonché per l'inesistenza di costi operativi incentivanti di natura previsionale.

ALLEGATO 2

Non si hanno *driver* utilizzati per l'allocazione dei dati così rettificati alle pertinenti componenti di costo (effettivo) variabile e fisso di cui al MTR-2 aggiornato che colleghino il valore di ciascuna voce di conto economico con le componenti tariffarie rilevanti.

Con riferimento all'allocazione dei costi comuni si fornisce il dettaglio delle singole componenti di costo valorizzate:

- $CARCa$ (accertamento e riscossione e/o gestione rapporti con gli utenti e/o gestione banca dati degli utenti e delle utenze, dei crediti e del contenzioso e/o promozione di campagne informative e di educazione ambientale e/o misure di prevenzione della produzione di rifiuti, costi del personale Ufficio TARI, utenze, software, cancelleria e spedizioni etc);
- $CGGa$ (costi relativi al personale non direttamente impiegato nelle attività operative del servizio di gestione RU ed ai costi di struttura che gestisce l'appalto (UTC) utenze, cancelleria etc);
- $CCDa$ (crediti inesigibili) pari ad € 0,00;
- $COAL,a$ (oneri di funzionamento degli Enti territorialmente competenti e/o di ARICAL pari ad € 570,00.

CD18 al netto delle poste rettificative e al netto dei CANONI/MULTI/LEASING pagati ai proprietari	2022								
	CR _a	CT _a	CR _b	CPD _a	CSL _a	CAR _a	CGG _a	CCD _a	CO _a
86 - Costi per materiale di consumo e merci (al netto di res, abbouci e sconti)					4.527	220	325		
87 - Costi per servizi		151.709				1.328	235		
88 - Costi per godimento di beni di terzi									
89 - Costi del personale					14.000	23.000	10.000		
91 - Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci									
914 - Oneri diversi di gestione									
Totale		151.709			28.527	26.548	11.555		570

Il comune che gestisce in economia uno o più dei servizi di gestione dei rifiuti urbani ha dato separata evidenza delle quote di costo relative all'IVA indetraibile, in coerenza con quanto riportato nell'Allegato 1 *Tool* di calcolo.

Iva indetraibile di cui al comma 7.1 del MTR-2

	2024	2025
Iva indetraibile - PARTE VARIABILE	10.571	3.980
Iva indetraibile - PARTE FISSA	2.999	2.994
Totale Iva indetraibile	13.570	6.974

3.2.2 Focus sugli altri ricavi

In riferimento all'attività di avvio a riciclaggio di una o più delle frazioni differenziate e/o alla cessione sul mercato dell'eventuale energia prodotta dai rifiuti devono essere elencati i ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di *compliance* agli obblighi di responsabilità estesa del produttore per il settore degli imballaggi (Consorzi del sistema CONAI o Consorzi autonomi) e ad analoghi obblighi relativi a filiere di settori diversi (da allocare alla componente $AR_{SC,a}$) ed i ricavi derivanti dalla vendita di materiale al di fuori dei sopra richiamati sistemi collettivi e dalla cessione sul mercato di energia derivante dai rifiuti (da allocare alla componente AR_a).

Nella MTR sono riportati solo ed esclusivamente i ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai consorzi. Relativamente ai ricavi derivanti da vendita di materiali ed energia (AR_a), occorre infine specificare non sono ricompresi ricavi afferenti a servizi diversi dal servizio integrato di gestione dei rifiuti effettuati avvalendosi di *asset* e risorse di tale servizio.

ALLEGATO 2

3.2.3 Componenti di costo previsionali

Per quanto di propria competenza, per entrambe le annualità del biennio 2024-2025, non sono state valorizzate componenti previsionali di cui all'articolo 9 del MTR-2 aggiornato (le componenti $CO_{116,TV,a}^{exp}$ e $CO_{116,TF,a}^{exp}$ di maggiori/minori costi legati ad eventuali incrementi/riduzioni della quantità di rifiuti gestiti, ovvero ad attività aggiuntive/minori, a seguito della nuova qualificazione dei rifiuti prodotti da utenze non domestiche come "rifiuti urbani", e/o di minori costi legati alla riduzione della quantità di rifiuti gestiti per effetto della scelta di talune utenze non domestiche di conferire i propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico, le componenti $CQ_{TV,a}^{exp}$ e $CQ_{TF,a}^{exp}$ dei costi aggiuntivi per l'adeguamento agli standard di qualità introdotti dall'Autorità, secondo quanto descritto nel paragrafo 3.1.2, le componenti $COI_{TV,a}^{exp}$ e $COI_{TF,a}^{exp}$, degli oneri aggiuntivi relativi al conseguimento di target connessi alle modifiche del perimetro gestionale illustrate nel paragrafo 3.1.1 e all'introduzione di standard e livelli qualitativi migliorativi, o ulteriori, rispetto a quelli minimi fissati dalla regolazione, illustrati nel paragrafo 3.1.2).

3.2.4 Investimenti

Non sono previsti investimenti che abbiano come finalità:

- il fabbisogno di investimenti, determinato in considerazione delle scelte di pianificazione regionale e, ove esistente, di ambito ottimale per il riequilibrio dei flussi fisici e in rapporto al valore delle infrastrutture esistenti;
- gli interventi previsti per il conseguimento degli obiettivi di sviluppo infrastrutturale individuati dalle programmazioni di competenza regionale e nazionale;
- gli interventi realizzati e gli obiettivi conseguiti in termini di sviluppo infrastrutturale e incremento della capacità impiantistica, e dell'efficacia ambientale, in coerenza con quanto disposto con le programmazioni di competenza regionale e nazionale.

3.2.5 Dati relativi ai costi di capitale

Per entrambe le annualità 2024-2025, in conformità alle regole di cui al già richiamato l'articolo 7, comma 2, del MTR-2 aggiornato, non sono stati evidenziati i cespiti posti a servizio dell'ambito tariffario a cui il PEF in quanti gli stessi non sono stati forniti dal gestore pertanto i dati contabili necessari per la determinazione delle componenti Amm_a , Acc_a , R_a , $R_{LIC,a}$, con particolare riferimento ai valori che determinano il capitale investito netto (valore delle immobilizzazioni nette, capitale circolante netto e valore delle poste rettificative dei costi di capitale) ed alle voci di costo che determinano gli accantonamenti ammessi al riconoscimento tariffario sono riferiti al comune di Sangineto.

Non è presente la componente di ammortamenti mentre gli accantonamenti sono circa € 11.370 per il 2022 e € 38.000 per il 2023 per svalutazioni crediti. Non sono state evidenziate le remunerazioni R_{LIC} .

Con specifico riferimento alla valorizzazione della componente a copertura degli accantonamenti per crediti, applicando nel Comune di Sangineto la TARI tributo, il valore corrispondente al 20 % dell'accantonamento annuo al fondo crediti di dubbia esigibilità secondo le previsioni di cui al punto 3.3 dell'allegato n. 4/2 al decreto legislativo 118/11.

ALLEGATO 2

4 Attività di validazione (ETC)

L'attività di validazione annuale è stata svolta sui dati trasmessi dal gestore con specifico riferimento alla verifica:

- a. della coerenza degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili di ciascun gestore, della loro completezza rispetto alle attività/servizi dallo stesso erogati e della loro congruità;
- b. del rispetto della metodologia prevista dal MTR-2 aggiornato per la determinazione dei costi riconosciuti con particolare riferimento ai costi operativi, ai costi di capitale ed agli eventuali costi di natura previsionale.

Le attività compiute ai sensi dell'art. 2 della deliberazione 389/2023 - in ottemperanza alla sentenza del Consiglio di Stato, Sezione Seconda, n. 7196 del 24 luglio 2023 – ha avuto il fine di scomputare, dal calcolo tariffario per il secondo periodo regolatorio 2022-2025, gli eventuali oneri e i ricavi afferenti o comunque attribuibili alle attività di “prepulizia, preselezione o pretrattamento degli imballaggi plastici provenienti dalla raccolta differenziata”.

5 Valutazioni di competenza dell'Ente territorialmente competente (ETC)

5.1 Limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie

Si da atto del valore del totale delle entrate tariffarie di riferimento (ΣT_a), così come risultante prima del limite annuale alla crescita, con riferimento ad entrambe le annualità del biennio 2024-2025, nonché del valore del totale delle entrate tariffarie massime (nell'Allegato 1 Tool di calcolo, indicate con $\Sigma T_{max a}$) applicabili nel rispetto del limite annuale di crescita.

Nel variazione del limite alla crescita delle entrate tariffarie in ordine alla determinazione dei singoli coefficienti che assumono rilievo per la definizione del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie, ivi incluso il coefficiente di recupero dell'inflazione CRI, introdotto dalla deliberazione 389/2023/R/RIF, sono stati presi in considerazione solo i fattori $r_{pi} = 2,7\%$ e il fattore X pari a = 0,12 %.

In particolare per gli anni 2024-2025 si ha:

Verifica del limite di crescita					
P_a			2,7%		2,7%
coefficiente di recupero di prodotti viti X_i			0,12%		0,12%
coeff. per il miglioramento previsto da ai qualità QI_a			0,00%		0,00%
coeff. per la variazione di modalità di gestione PG_a			0,00%		0,00%
coeff. per decreto legislativo n. 11/2003 C_{11}			0,00%		0,00%
coeff. per recupero inflazione CRI			0,00%		0,00%
Determinazione del limite alla crescita delle tariffe			2,56%		2,56%
			1.0758		1.0758
			418.105		418.105
$\Sigma T_{a,1}$			295.336		361.826
$\Sigma T_{a,2}$			18.455		27.266
			476.791		489.092
			1.0491		1.0070
$\Sigma T_{max a}$ (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)			489.092		489.563
$\Delta T_a = (\Sigma T_{a,2} - \Sigma T_{a,1})$			4.819		-
Dati di riferimento					
Dati di riferimento $\Sigma T_{a,1}$		229.424	132.402	361.874	214.049
Dati di riferimento $\Sigma T_{max a}$		42.445	84.427	127.216	30.179
Dati di riferimento $\Sigma T_{a,2}$					
Dati di riferimento $\Sigma T_{max a}$					
Debiti di cui al comma 1-b della Determinazione (DIP) 2021 - parte variabile			366		410
Debiti di cui al comma 1-b della Determinazione (DIP) 2021 - parte fissa			1.500		1.500
DIP - Totale delle entrate tariffarie relative ai componenti di costo variabile dopo le deduzioni di cui al comma 1-b della Determinazione (DIP) 2021			361.460		327.139
DIP - Totale delle entrate tariffarie relative ai componenti di costo fisso dopo le deduzioni di cui al comma 1-b della Determinazione (DIP) 2021			125.716		164.758
Totale entrate tariffarie dopo le deduzioni di cui al comma 1-b della Determinazione (DIP) 2021			487.176		491.897

ALLEGATO 2

5.1.1 Coefficiente di recupero di produttività

Sulla base delle risultanze del confronto tra il costo unitario effettivo (CU_{eff}) e il *Benchmark* di riferimento, entrambi relativi all'anno 2022, nonché delle proprie valutazioni sui risultati di raccolta differenziata e di preparazione per il riutilizzo ed il riciclo conseguiti nell'anno $a-2$ (2022, 2023), in merito alla valorizzazione del coefficiente di recupero di produttività X è pari allo 0.12 corrispondente ad un livello avanzato della qualità ambientale delle prestazioni.

In riferimento alle valutazioni compiute in ordine al livello di qualità ambientale della gestione, i valori di γ_1 e γ_2 individuati sono pari a -0.18 e -0.14 corrispondenti il primo ad un livello di valutazione soddisfacente dei livelli di raccolta differenziata. Con riferimento al valore di γ_2 , l'Ente territorialmente competente rappresenta, ai fini dell'attribuzione della propria valutazione, il soddisfacimento della condizione di cui al comma 3.1bis del MTR-2 aggiornato, in coerenza con il già richiamato macro-indicatore RI.

Il costo reale del servizio di RU si scosta considerevolmente dal fabbisogno standard calcolato. A motivazione di ciò bisogna tener presente che:

- diverse componenti di costo previste dal Dpr 158/1999, inserite ordinariamente nel piano finanziario dei comuni, sono assenti nel fabbisogno standard;
- il modello proposto per l'elaborazione del fabbisogno standard, non tiene conto adeguatamente nello specifico degli effetti che subiscono le località marine a vocazione turistiche (quali Sangineto) che durante il periodo estivo sono soggette ad una fortissima fluttuazione della popolazione;
- il costo del servizio risente anche della necessità di servire alcune contrade scarsamente popolate ed anche case sparse.

Qualità ambientale delle prestazioni		LIVELLO AVANZATO
		2022
ENTRATE TARIFFARIE approvate a lordo delle det. 1.4 Del. 2/2021/R/rf [€]	TV ₂₀₂₂	299.705
	TF ₂₀₂₂	170.734
	T ₂₀₂₂	470.439
Quantità di rifiuti prodotti [ton]:	Q ₂₀₂₂	713
$CU_{eff2022}$ [cent€/kg]		65,95
Benchmark di riferimento [cent€/kg]		49,38

5.1.2 Coefficienti QL (variazioni delle caratteristiche del servizio) e PG (variazioni di perimetro gestionale)

Per ciascun ambito tariffario vengono di seguito indicati:

- il valore del coefficiente QL_a assunto per entrambe le annualità del biennio 2024-2025 e le motivazioni sottese, descrivendo il/i miglioramento/i previsto/i nella qualità e/o nelle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti, ivi inclusi gli adeguamenti rispetto agli standard di qualità introdotti dall'Autorità;
- il valore del coefficiente PG_a assunto per entrambe le annualità del biennio 2024-2025 e le motivazioni sottese.

I fattori QL_a e PG_a sono pari a zero poiché non c'è stata nessuna variazione nelle attività gestionali e sono stati mantenuti gli stessi livelli di qualità. Sulla base di tali valori l'Ente territorialmente competente ha definito il quadrante soddisfacente di riferimento della gestione per entrambe le annualità del biennio 2024-2025 (articolo 4.3 del MTR-2 aggiornato).

ALLEGATO 2

5.1.3 Coefficiente C_{116}

Le valutazioni connesse alla valorizzazione del coefficiente C_{116} per entrambe le annualità del biennio 2024-2025, con particolare riferimento alla quantificazione delle componenti di natura previsionale CO_{116} esposte dal gestore del servizio integrato o da uno o più gestori dei singoli servizi che lo compongono è pari allo 0,00%.

5.1.4 Coefficiente CRI

Le valutazioni connesse alla valorizzazione del coefficiente CRI per entrambe le annualità del biennio 2024-2025, sono pari a 0,00% a causa dei maggiori oneri riconducibili alla dinamica inflattiva dei prezzi dei fattori di produzione.

5.2 Costi operativi di gestione associati a specifiche finalità

In conformità alle previsioni contenute nell'articolo 9 del MTR-2 aggiornato, l'Ente territorialmente competente dà conto non esistono quantificazioni di una o più delle tre componenti di natura previsionale associate a specifiche finalità.

5.2.1 Componente previsionale CO_{116}

Non è stata valorizzata la componente CO_{116} , non ricorrendo la fattispecie.

5.2.2 Componente previsionale CQ

Si conferma che non è stato valorizzato alcun costo operativo incentivante per la natura stessa dell'appalto e la definizione nello stesso di un perimetro ben definito.

5.2.3 Componente previsionale COI

Non si registrano le condizioni per la valorizzazione delle componenti $COI_{TV,a}^{exp}$ e $COI_{TF,a}^{exp}$, di cui all'art. 10 del MTR-2 con riferimento al calcolo tariffario del primo biennio 2022-2023.

5.3 Ammortamenti delle immobilizzazioni

In ordine alle verifiche compiute alle vite utili dei cespiti valorizzate dal gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, con particolare riferimento:

- al rispetto delle tabelle previste nell'articolo 15.2 e 15.3 del MTR-2 aggiornato per i cespiti ad esse direttamente riconducibili;
- al rispetto del criterio indicato dall'articolo 15.4 del MTR-2 aggiornato per i cespiti ad esse direttamente riconducibili.

Si relaziona che i mezzi utilizzati per il servizio integrato della gestione dei rifiuti risultano completamente ammortizzati da tempo o risultano mezzi in leasing.

5.4 Valorizzazione dei fattori di *sharing*

Di seguito si descrivono le modalità di individuazione dei fattori di *sharing* dei proventi in modo da favorire gli incentivi alla crescita dei ricavi dalla vendita di materiali e/o energia e dei corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di *compliance* agli obblighi di responsabilità estesa del produttore.

ALLEGATO 2

5.4.1 Determinazione del fattore b

In ordine alle valutazioni sottese alla valorizzazione del fattore di *sharing* sui proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti (*AR*) con specifico riferimento al potenziale contributo dell'output recuperato (recupero di materia e/o di energia) al raggiungimento dei target europei si relaziona che il fattore $b=0.3$

5.4.2 Determinazione del fattore ω

Sulla base della valorizzazione di γ_1 e γ_2 , il valore di ω nel rispetto della matrice prevista nell'articolo 3.2 del MTR-2 aggiornato è pari a 0.1.

5.5 Conguagli

Per entrambe le annualità del biennio 2024-2025, il valore complessivo delle componenti a conguaglio $RCtot_{TV,a}$ e $RCtot_{TF,a}$ riferite alle annualità pregresse e fornisce il dettaglio delle singole voci valorizzate per ciascuna annualità sia con riferimento ai costi variabili (art. 18 del MTR-2 aggiornato) sia con riferimento ai costi fissi (art. 19 del MTR-2 aggiornato).

Componente a conguaglio relativa ai costi variabili $RCtot_{TV}$	-	1.644	1.644
--	---	-------	-------

Componente a conguaglio relativa ai costi fissi $RCtot_{TF}$	-	1.374	1.374
--	---	-------	-------

Inoltre, per quanto concerne le voci di conguaglio inerenti alla valorizzazione, nelle annualità pregresse ($a-2$), di costi operativi incentivanti, l'Ente territorialmente comunica la totale assenza.

5.6 Valutazioni in ordine all'equilibrio economico finanziario

Sulla base delle verifiche compiute in ordine alla sussistenza dell'equilibrio economico finanziario della gestione rispetto al totale delle entrate tariffarie riconoscibili risultanti dall'Allegato 1 si dà atto che viene mantenuto l'equilibrio economico finanziario della gestione non essendo necessaria l'istanza per il superamento del limite di crescita tariffario.

5.7 Rinuncia al riconoscimento di alcune componenti di costo

Ai sensi dell'articolo 4.6 della deliberazione 3 agosto 2021 363/2021/R/RIF pur essendo possibile applicare valori inferiori alle entrate tariffarie determinate ai sensi del MTR-2, l'ETC/Comune non intende avvalersi di tale facoltà in quanto l'equilibrio economico finanziario è rispettato applicando integralmente le risultanze del PEF.

5.8 Rimodulazione dei conguagli

L'ente non si è avvalso della facoltà prevista dall'articolo 17.2 del MTR-2 aggiornato di rimodulare i conguagli all'interno del biennio 2024-2025 e/o rinviarne il recupero anche successivamente al 2025, e pertanto dà atto che gli stessi si collocano tutti all'interno del secondo periodo regolatorio, e che non intende ricorrere a tale procedura poiché dalle valutazioni compiute, si garantisce la sostenibilità della tariffa applicata agli utenti e l'equilibrio economico-finanziario della gestione.

5.9 Rimodulazione del valore delle entrate tariffarie che eccede il limite alla variazione annuale

L'ETC/Comune non si è avvalso della facoltà dall'articolo 4.5 del MTR-2 aggiornato di rimodulare tra le due annualità 2024-2025, nonché anche successivamente al 2025, non essendo presente ricavi che eccedano il limite annuale di crescita.

ALLEGATO 2

5.10 Eventuale superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie

Si registra un lieve superamento del limite di crescita per un importo di € 6.813,00

5.11 Ulteriori detrazioni

L'Ente territorialmente competente fornisce il dettaglio delle voci valorizzate nell'ambito delle detrazioni di cui all'articolo 1.4 della determina n. 2/DRIF/2021².

Relativamente al contributo MIUR, il medesimo Ente specifica l'anno di riferimento del contributo valorizzato nell'Allegato 1 *Tool* di calcolo e di seguito riportato

Detrazioni da Det. 2/DRIF/2021 comma 1.4 (MIUR/Evasione/Agevolazioni/Riduzioni)

NOTA: valori delle detrazioni devono essere inseriti con segno positivo il tool le sottrae in automatico

	2024	2025
Detrazioni come da Det. 2/DRIF/2021 comma 1.4 - PARTE VARIABILE	366	460
Detrazioni come da Det. 2/DRIF/2021 comma 1.4 - PARTE FISSA	1.500	1.500
Detrazioni come da Det. 2/DRIF/2021 comma 1.4 - TOTALE	1.866	1.960

5.12 Monitoraggio del grado di copertura dei costi efficienti della raccolta differenziata

L'Ente territorialmente competente argomenta che in merito alla quantificazione del valore di partenza H_{2024} e alla conseguente assegnazione degli obiettivi di miglioramento/mantenimento secondo la collocazione in una delle classi (da A ad I) di cui alla tabella riportata al comma 8.2 del MTR-2 aggiornato non sono stati forniti i dati dal gestore del servizio.

IL RESP.UTC

ING GIULIANA R. CANGELOSI

IL RESP. AREA FINANZIARIA

DOTT.SSA ROMINA DE LUCA

² Costituiscono componenti da sottrarre al totale delle entrate tariffarie:

- il contributo del MIUR per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell'articolo 33 bis del decreto-legge 248/07;
- le entrate effettivamente conseguite a seguito dell'attività di recupero dell'evasione;
- le entrate derivanti da procedure sanzionatorie;
- le ulteriori partite approvate dall'Ente territorialmente competente.



Impianto selezione materiale
di recupero Raccolta e trasporto
rifiuti - Spurgo pozzi neri
Rifiuti
inerti-edili Bonifiche
di siti inquinati
Bonifiche
contenenti amianto
Rifiuti agricoli

Spett.le
Comune Sangineto (CS)

**Oggetto: Compilazione del piano economico finanziario grezzo - Delibera ARERA
363/2021/R/RIF (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2024-2025**

DICHIARAZIONE DI VERIDICITÀ PER ANNUALITÀ 2022/2023

DELIBERAZIONE DELL'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER L'ENERGIA RETI E AMBIENTE 363/2021/R/RIF

IL SOTTOSCRITTO MARCHESE GIOSE' NATO A COSENZA IL 06.04.1958 RESIDENTE IN TORANO CASTELLO
VIA MACCHIA TAVOLA IN QUALITÀ DI LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ SERVIZI
ECOLOGICI DI MARCHESE GIOSE' AVENTE SEDE LEGALE IN TARSIA VIA CANICELLA SNC CODICE
FISCALE MRCGSI58D06D086G PARTITA IVA 01254010786 TELEFAX 09811890119 TELEFONO 0981951838
INDIRIZZO E-MAIL: AMMINISTRAZIONE@SERVECOMARCHESE.IT

AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEL D.P.R. N. 445/2000

DICHIARA

- CHE I DATI, LE INFORMAZIONI E LA DOCUMENTAZIONE TRASMESSI IN DATA 04.04.2024, RILEVANTI AI FINI TARIFFARI SONO COMPLETI E VERITIERI;
- CHE LE INFORMAZIONI E I DATI DI NATURA PATRIMONIALE, ECONOMICA E FINANZIARIA TRASMESSI TROVANO CORRISPONDENZA NEI VALORI CONTENUTI NELLE FONTI CONTABILI OBBLIGATORIE, TENUTE AI SENSI DI LEGGE, DEL GESTORE DEL SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE DEI RIFIUTI O DEI SINGOLI SERVIZI CHE LO COMPONGONO;
- CHE IL TITOLO AUTORIZZATORIO SULLA BASE DEL QUALE SI STA ATTUALMENTE FORNENDO IL SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE DEI RIFIUTI O DEI SINGOLI SERVIZI CHE LO COMPONGONO:
 È CONFORME ALLA NORMATIVA VIGENTE
 NON È CONFORME ALLA NORMATIVA VIGENTE:

TARSIA (CS), 24.04.2024

SERVIZI ECOLOGICI
di Marchese Giose
C.da Canicella, n. 6 - 87040 TARSIA (CS)
Cod. Fisc. MRC GSI 58D06 D086G
Partita IVA 01254010786

Sede Legale: C/da Macchia Tavola, 13 - 87010 TORANO C.LLO (CS)
Sede produttiva: C/da Canicella - 87040 TARSIA (CS)
serveco.marchese@pec.it - Partita IVA 01254010786

ALLEGATO 4

DICHIARAZIONE DI VERIDICITÀ¹

DETERMINA DELL'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE 1/2023/DTAC

IL/LA SOTTOSCRITTO/A AVV. MICHELE GUARDIA

NATO/A A BELVEDERE MARITTIMO (CS)

IL 13.09.1973

RESIDENTE IN SANGINETO (CS)

VIA VIALE MARIO ARAGONA II TRAVERSA 3

IN QUALITÀ DI LEGALE RAPPRESENTANTE DEL COMUNE DI SANGINETO

AVENTE SEDE LEGALE IN SANGINETO VIA G. MATTEOTTI 10

CODICE FISCALE 00401810783 CODICE ISTAT 078117

TELEFAX _____ TELEFONO 09820970709

INDIRIZZO E-MAIL PROTOCOLLO.SANGINETO@PEC.IT

AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ARTICOLO 47 DEL D.P.R. N. 445/2000, CONSAPEVOLE DELLA RESPONSABILITÀ E DELLE CONSEGUENZE CIVILI E PENALI IN CASO DI DICHIARAZIONI FALSE E MENDACI


DICHIARA

- CHE I DATI, LE INFORMAZIONI E LA DOCUMENTAZIONE TRASMESSI IN DATA 18.04.2024, RILEVANTI AI FINI TARIFFARI SONO COMPLETI E VERITIERI;
- CHE LE INFORMAZIONI E I DATI DI NATURA PATRIMONIALE, ECONOMICA E FINANZIARIA TRASMESSI TROVANO CORRISPONDENZA NEI VALORI CONTENUTI NELLE FONTI CONTABILI OBBLIGATORIE, TENUTE AI SENSI DI LEGGE, DEL GESTORE DEL SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE DEI RIFIUTI O DEI SINGOLI SERVIZI CHE LO COMPONGONO;

SI ALLEGA COPIA FOTOSTATICA DEL DOCUMENTO DI IDENTITÀ DEL SOTTOSCRITTORE.

DATA

IN FEDE



¹ Modello per gli enti in regime di contabilità pubblica.

Comune di Sanginetto

COMUNE	SANGINETTO
DATA	29-04-24
REVISORE	22 P.O.
CAPI	



Provincia di Cosenza

**Parere del
Revisore Unico**

Sulla determinazione,
approvazione e
validazione del piano
finanziario del servizio
integrato di gestione
rifiuti per l'anno
2024-2025
"Aggiornamento
Biennale"

IL REVISORE UNICO

Dott. Daniele Scorza

COMUNE DI SANGINETO - VERBALE DEL REVISORE N. 6/2024

PARERE SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE "DETERMINAZIONE, APPROVAZIONE E VALIDAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO DEL SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE RIFIUTI 2024-2025 AGGIORNAMENTO BIENNALE".

Il sottoscritto Daniele Scorza, Revisore Unico, nominato con deliberazione consiliare numero 2 del 18/02/2022, esecutiva, ai sensi di quanto previsto dall'art. 239 – comma 1- lett. b) - punto 7) del decreto legislativo 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA

la proposta di deliberazione consiliare di determinazione, approvazione e validazione del Piano finanziario del servizio integrato di gestione dei rifiuti per gli anni 2024-2025 aggiornamento biennale

RICHIAMATE

- la Deliberazione n. 443/2019 del 31.10.2019 di ARERA, che ha definito i "criteri per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio ed investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018 -2021, e s.m.i;
- la Deliberazione n. 363/2021 del 03.08.2021 avente ad oggetto "Approvazione del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025" ed in particolare l'art. 7 rubricato "Procedura di approvazione", che prevede che il Piano Economico Finanziario, predisposto annualmente dai gestori, secondo quanto previsto dal MTR-2 (All. A) sia trasmesso all'ETC (Ente Territorialmente Competente) che, fermo restando i necessari profili di terzietà rispetto ai gestori, come precisati all'Articolo 28 del MTR-2, valida le informazioni fornite dal gestore medesimo e le integrano o le modificano secondo criteri funzionali al riconoscimento dei costi efficienti di investimento e di esercizio. Successivamente l'ETC assume le pertinenti determinazioni e trasmette il piano ad ARERA che, "...verificata la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa ...", in caso positivo, procede all'approvazione;
- Vista la deliberazione ARERA 389 del 03/08/2023 che ha approvato l'aggiornamento biennale 2024/2025 del metodo tariffario MTR-2

VISTA

- la determinazione ARERA n. 1 del 2023 che ha approvato gli schemi tipo degli atti costituenti l'aggiornamento della proposta tariffaria per il biennio 2024-2025 e le modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti, ai sensi delle deliberazioni 363/2021/R/rif e 389/2023/R/rif

CONSIDERATO

1. che sul territorio comunale il servizio di igiene urbana è gestito tramite contratto di appalto aggiudicato dalla Ditta Servizi ecologici di Marchese Giosè;
2. che con i dati del PEF del gestore del servizio integrato di trasporto e raccolta, a cui sono stati aggiunti i costi del servizio di gestione delle tariffe e rapporti con l'utenza, spazzamento e lavaggio strade, gestiti direttamente dal Comune, è stato elaborato l'aggiornamento al PEF 2024 dell'ambito Comune di Sangineto, che espone per l'anno 2024 un costo complessivo di Euro € 487.226,00 al netto delle componenti di cui all'art. 1.4 det. Arera n. 02/DRIF/2021;
3. che il Piano economico finanziario allegato alla deliberazione è completo delle relazioni di accompagnamento predisposte dai gestori e dalle dichiarazioni, rese ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritte dai legali rappresentanti dei soggetti che hanno redatto i piani finanziari, attestanti la veridicità dei dati utilizzati e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
4. in base alle vigenti norme, le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA 363/2021 sono svolte dal Comune in quanto ARRICAL (individuato quale soggetto deputato alle funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresi quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di competenza, di affidamento della gestione e relativo controllo) per la parte del servizio integrato dei rifiuti, gestisce solo i costi per lo smaltimento, e non è ancora operativo come ETC.

TENUTO CONTO CHE

L'attività di validazione del Pef, non rientra nei compiti assegnati canonicamente al revisore del Comune dall'ordinamento e il parere che l'organo di revisione è tenuto ad esprimere sull'atto deliberativo di adozione del Pef 2024 – 2025 aggiornamento biennale viene fornito in qualità di organo dotato di adeguati profili di terzietà rispetto all'attività gestionale, nell'ambito dell'espressione dei propri motivati giudizi di congruità, di coerenza e di attendibilità contabile.

L'organo di revisione - nell'ambito dei propri controlli - ha verificato il rispetto della procedura prevista da Arera per la predisposizione del Pef 2024 – 2025 aggiornamento biennale oltre che la coerenza delle previsioni del Pef con i dati contabili di bilanci trasmesse/fornite dei gestori, l'attendibilità delle entrate, la congruità delle spese,

COMUNE DI SANGINETO - VERBALE DEL REVISORE N. 6/2024

tenuto conto di quanto sopra esposto,

ESPRIME

parere favorevole sulla proposta di approvazione del piano finanziario del servizio integrato di gestione rifiuti 2024-2025 aggiornamento biennale”.

San Lorenzo del Vallo li 20/04/2024

Il Revisore Unico
Dot. Daniele Scorza
(documento firmato digitalmente)

